



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Distaccata di Ischia

Il Giudice dell'esecuzione dott. Carlo Bardari ,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.05.2011;

rilevato che all'udienza del 02.05.11 si è costituito il debitore esecutato
T ~~.....~~ s.p.a spiegando opposizione all'esecuzione chiedendo la

sospensione della procedura per avere interessato quest'ultima un bene
impignorabile vista la natura pubblicistica dell'attività svolta dalla debitrice
e la destinazione dello stesso a servizio di rimozione dei rifiuti chiedendo
in subordine la riduzione del pignoramento;

rilevato che nella presente procedura ha spiegato intervento Equitalia polis
s.p.a. in ragione di iscrizioni a ruole per tributi previdenziali per un credito

pari ad euro 139.895,46;

ritenuto che la richiesta di sospensione non può essere accolta considerato
che i motivi posti a fondamento della stessa appaiono infondati ed infatti la
debitrice è una società per azioni con partecipazione del Comune di ~~F.....~~
che deve ritenersi avere natura giuridica di soggetto privato (c.f.r. sul punto
Cass., sez. un., 6 maggio 1995 n. 4991) ad essa si applica la ordinaria
disciplina prevista per le società per azioni senza che possa assumere
rilievo la partecipazione del Comune, pertanto non possono trovare
applicazione gli artt.826 e ss c.c. tra l'altro, per espressa indicazione della
opponente la T ~~.....~~ s.p.a. non svolge più neppure l'attività di
raccolta dei rifiuti, infine trattandosi di s.p.a. non opera neppure il limite
alla pignorabilità dei beni previsto dall'art 515 co 3 c.p.c.;

ritenuta inammissibile la richiesta di riduzione del pignoramento in quanto
quest'ultima è stata formulata nello stesso ricorso con il quale si è proposta

l'opposizione (c.f.r. sul punto Cass.n.563 del 16.01.03) ed in ogni caso non potrebbe essere accolta considerato che il pignoramento ha avuto ad oggetto un unico bene indivisibile;
ritenuto in definitiva di dover rigettare le richieste del debitore opponente e di dover procedere a disporre la vendita del bene pignorato;

P.Q.M.

Rigetta la domanda di sospensione della procedura esecutiva, Fissa termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito sulla opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, innanzi quest'Ufficio,

con il rispetto dei termini a comparire ridotti della metà.

ORDINA

la vendita ai pubblici incanti dei beni pignorati in data 25.10.10 e ne affida l'esecuzione all'Istituto vendite giudiziarie Napoli S.p.A.

Dispone che dalle ore 15.00 a seguire in Giugliano in Campania via S. Francesco a Patria, 21 - zona A.S.I., nei locali di pertinenza dell'I.V.G. (per i beni asportati) ovvero dalle ore 15.00 a seguire nel luogo di custodia (per i beni lasciati in loco), sia eseguito:

1. il primo incanto il giorno 21/03/11, al prezzo base pari al presumibile valore di realizzo determinato dall'Ufficiale giudiziario ex art. 518 c.p.c. all'atto del pignoramento;
2. il secondo incanto dei beni invenduti il giorno 12/10/11, ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello del primo incanto.

In caso di esito negativo degli esperimenti d'asta e limitatamente ai beni rimasti invenduti, dispone la vendita degli stessi a mezzo commissionario nominando all'uopo sin d'ora l'Istituto vendite giudiziarie Napoli S.p.A., affidandogli il compimento delle operazioni di vendita, da espletarsi, con il

sistema delle offerte e nei locali dell'I.V.G. all'indirizzo sopraindicato, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data fissata per il secondo incanto e per un prezzo in ogni caso non inferiore ad 1/6 del prezzo determinato come sub 1..

ORDINA


di effettuare la pubblicità della vendita mediante l'avviso recante i dati prescritti dall'art. 16 D.M. 109/1997 inserito nel Bollettino Ufficiale delle aste giudiziarie, affisso - a cura della Cancelleria - all'albo dell'Ufficio giudiziario ex art. 490 c.p.c., pubblicato per una volta - a cura dell'I.V.G. e a spese del precedente - su periodici a diffusione locale specializzati nel settore delle inserzioni relative a scambio e commercializzazione di beni e pubblicato (bric à brac o fieracittà) - unitamente alla rappresentazione fotografica dei beni posti in vendita - su rete internet, sui siti www.ivgnapoli.it e www.astagiudiziaria.com, almeno sette giorni prima della data fissata per ogni esperimento di asta e per l'esame delle offerte di acquisto a mezzo commissionario;

DISPONE

che, ove si ricorra alla vendita a mezzo commissionario, l'I.V.G. S.p.A.:

- a) osservi le disposizioni di cui agli artt. 533 e ss. c.p.c. e del D.M. 109/1997;
- b) individui l'acquirente e il prezzo di vendita mediante procedura competitiva con raccolta tempestiva di offerte secondo le seguenti modalità: b1) le offerte di acquisto devono essere formulate mediante dichiarazione da presentarsi a mano all'I.V.G. riportante, a pena di inammissibilità, l'indicazione del prezzo offerto e le complete generalità -incluso codice fiscale e domicilio- dell'offerente e corredata da copia fotostatica di documento di identità dell'offerente in corso di validità e di

assegno circolare non trasferibile per un importo pari a quello offerto intestato a "Istituto Vendite Giudiziarie Napoli S.p.A."; b2) le dichiarazioni di offerte devono essere contenute in busta chiusa ed assolutamente anonima, recante sul fronte la sola indicazione del numero di R.G. della procedura esecutiva; b3) all'atto di ricezione dell'offerta, l'I.V.G. provvede alla sigillatura della busta, alla sua numerazione progressiva, all'indicazione su di essa della data e dell'ora della ricezione, nonché alla annotazione in ordine numerico cronologico su un foglio intestato "registro delle offerte di acquisto dei beni pignorati nella procedura esecutiva R.G. Es. 684/10"; b4) le offerte devono essere perentoriamente formulate sino ad un'ora prima del momento stabilito per la pubblica apertura delle buste; b5) nel giorno e nell'ora all'uopo stabiliti nell'avviso pubblicizzato, l'I.V.G. provvede alla pubblica apertura delle buste, e dichiara aggiudicatario il maggiore offerente ovvero, in caso di offerte di pari importo, l'offerente cronologicamente anteriore; contestualmente -o, per gli offerenti non presenti, in un momento successivo- provvede alla restituzione degli assegni agli offerenti risultati non aggiudicatari; b6) l'I.V.G. redige analitico verbale delle operazioni di vendita espletate, cui allega -in originale- il registro delle offerte, le buste e le offerte di acquisto formulate; b7) delle modalità, dei termini e delle condizioni per formulare le offerte, del prezzo base di vendita, delle modalità di svolgimento della procedura, del giorno e dell'ora fissati per l'apertura delle buste deve essere data piena pubblicità nell'avviso di cui sopra nonché mediate appositi fogli informativi affissi nella sede dell'I.V.G.;



CASO.it

c) assicurati nei propri locali adeguata e permanente pubblicità ai prezzi e ai tempi (giorno e ora) di esperimento delle vendite dei singoli beni – attraverso specifiche indicazioni riferite a ciascuno di essi – ed alle modalità della gara, e consenta altresì ampia opportunità di accesso e visita ai locali dei soggetti interessati, concentrando l'esame delle offerte e le conseguenti attività nei giorni e nelle ore di massima affluenza possibile per il pubblico;

d) depositi presso la Cancelleria il prezzo ricavato dalla vendita versato sul libretto di risparmio bancario, presso la Banca designata da quest'Ufficio, intestato al debitore e vincolato all'ordine del G.E.;

DISPONE
che l'I.V.G. depositi comunque sintetica relazione sull'attività espletata, con i processi verbali dei pubblici incanti unitamente, in caso di esito positivo, al ricavato della vendita, nelle forme di cui al punto sub d) e alla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di registro tramite modello F23 se dovuta, delle eventuali operazioni di vendita a mezzo commissionario e della documentazione occorrente per la liquidazione dei compensi;

AVVISA

le parti che l'Istituto Vendite Giudiziarie ha diritto ai compensi stabiliti dagli artt. 30 ss. D.M. 109/1997 e, in ogni caso, all'importo forfetario dall'art. 31 D.M. 109/1997 oltre euro 50,00 quale acconto, salvo conguaglio, per le spese di pubblicazione, posto a carico del creditore procedente da versarsi entro 48 ore dalla presente ordinanza;

SUBORDINA

a detti versamenti l'esecuzione dell'asporto e della vendita

FISSA

per l'ulteriore audizione delle parti e il prosieguo della procedura l'udienza
del 28/10/11 ore 9:00.

Ischia 06.05.2011

Il Cancelliere

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Carlo Bardari



II CASO.it